



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

COMUNICATO STAMPA DEL 05 MARZO 2020

Si comunica che sono pervenute a questo Comune, da parte di alcuni cittadini, segnalazioni con le quali si lamentano l'inosservanza, a carico dei proprietari delle aree confinanti con le strade, soprattutto nel centro abitato, delle prescrizioni e degli obblighi finalizzati alla tutela della l'integrità e la funzionalità della sede stradale.

Qualora fosse accertata la veridicità di quanto segnalato si procederà a norma di legge, nei modi prescritti dall'art. 29 del vigente codice della strada del quale si riproduce, di seguito, uno stralcio.

Art. 29 Piantagioni e siepi – (Stralcio)

I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 29 del vigente codice della strada è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 ad euro 695.

Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese.

IL SINDACO
DOTT.SSA IPPOLITA RESTA